



N. 34 Reg.

**Comune di Santo Stefano di Cadore**  
Provincia di Belluno

**VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: ACCOGLIMENTO RICHIESTA UTILIZZO LOCALE COMUNALE PER SVOLGIMENTO DEL CAMPUS ESTIVO VERDE RANOCCHIO 2023**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **17:15**, mediante strumenti telematici, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

|                         | Presenti  | Assenti                  |
|-------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>Oscar MENEGHETTI</b> | X         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Elisa BERGAGNIN</b>  | X         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Valter D'AMBROS</b>  | X         | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOTALI</b>           | <b>03</b> | <b>===</b>               |

Presiede il Signor *Oscar MENEGHETTI*, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il *dott. Enrico PILOTTO*, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che :

- l'art. 13 del Testo unico degli enti locali individua fra le funzioni amministrative spettanti al comune lo sviluppo economico;
- ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 616/1977 sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di "attività ricreativa e sportiva" e per "servizi complementari ad attività turistiche";
- il Comune di Santo Stefano di Cadore ha in animo di favorire le attività ricreativa e sportiva;

**VISTA** la Deliberazione 5 ottobre 2012, n. 716 Corte dei Conti, Sezione Veneto, secondo cui :

"La Sezione fa anche presente che il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni.

A questo riguardo il Collegio richiama non solo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, della legge, 23 dicembre 1994, n. 724 (cui si fa espresso riferimento nella richiesta di parere in questione) in ordine alla considerazione degli "scopi sociali" che possono giustificare un canone inferiore a quello di mercato per la locazione di beni del patrimonio indisponibile dei comuni, ma anche la disposizione di cui all'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

In questo caso la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione (in questo senso vedi anche delibera della Sezione di controllo della Lombardia n. 349/2011).

La Sezione tuttavia ritiene rilevante evidenziare che le predette eccezioni si giustificano alla luce delle particolari caratteristiche che rivestono i beneficiari di tali disposizioni sulle quali si ritiene opportuno fare delle chiare precisazioni.

Infatti, nelle norme sopra citate si fa riferimento ad una categoria ben individuata di soggetti, quali organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale (art. 32, L383/2000), secondo la definizione contenuta nell'art. 2 della L 383/2000 che comprende "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".

D'altra parte, anche il beneficio previsto dall'art. 32, comma 8 della L 724/1994, limitatamente ai canoni annui dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni, in considerazione degli "scopi sociali", va letto, ad avviso di questo Collegio, in riferimento a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo che esclude dall'incremento dei canoni annui dei beni patrimoniali, questa volta dello Stato, una serie di categorie di soggetti (vedove o persone già a carico di dipendenti pubblici deceduti per causa di servizio, ecc) tra le quali sono comprese anche le associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali, religiose, senza fini di lucro, nonché le associazioni di promozione sociale, con determinati requisiti.

Dalla lettura delle norme in questione, risulta pertanto evidente che la deroga alla regola della determinazione di canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato di cui alla citata norma, appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni.

A questo proposito, il Collegio ritiene opportuno chiarire che la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d'impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o le finalità perseguite dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, alla stessa stregua del parametro che viene utilizzato, ad esempio, per valutare il carattere economico o meno dei servizi pubblici locali.

La Sezione precisa, inoltre, che, oltre all'accertamento in concreto dell'assenza di uno scopo di lucro dell'associazione di interesse collettivo, ai fini di un corretta gestione del bene pubblico di cui si intende disporre a suo favore, qualsiasi atto di disposizione di un bene, appartenente al patrimonio comunale, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità,

che governano l'azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'ente locale. La Sezione ritiene, ancora che, ove la disposizione del bene sia attuata con un provvedimento, la concessione ad un soggetto di un'utilità a condizioni diverse da quelle previste dal mercato, possa essere qualificata come "vantaggio economico" ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (vedi in questo senso la citata delibera della Sezione Lombardia n. 349/2011).

**RICHIAMATA** l'istanza datata 25 marzo 2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 1712 in data 27 marzo 2023, con cui la società ASD SPORT LIFE DOLOMITI chiede l'autorizzazione all'utilizzo della palestra di proprietà comunale sita presso le ex scuole medie (fabbricato PMI) di Via Udine n.96/98 per lo svolgimento del campus estivo VERDE RANOCCHIO per l'estate 2024;

**CONSIDERATO** che il campus estivo si svolgerà dal lunedì al sabato con orario 7:00 - 19:00 con l'organizzazione di varie attività educative, ricreative, sportive ecc ed offrirà un valido aiuto alle famiglie che quando lavorano non hanno nessuno a cui lasciare i propri figli;

**RITENUTA** l'istanza meritevole di sostegno pubblico, previo rimborso di quota parte dei costi ;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL;

**Con voti unanimi e palesi,**

#### **DELIBERA**

- 1) di acconsentire, per quanto di competenza, all'utilizzo della palestra di proprietà comunale sita presso le ex scuole medie (fabbricato PMI) di Via Udine n. 96/98, richiesto dalla società ASD SPORT LIFE DOLOMITI per lo svolgimento del centro estivo VERDE RANOCCHIO, nelle giornate dal lunedì al sabato con orario 7:00 - 19:00, con decorrenza dal 10 giugno al 6 settembre 2024;
- 2) di autorizzarne l'utilizzo previo rimborso forfettario omnicomprensivo pari ad euro 500,00, da versare entro il 31 luglio 2024;
- 3) di precisare che a carico della società ASD SPORT LIFE DOLOMITI sono posti:
  - l'onere di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante dall'uso della struttura di cui trattasi,
  - l'onere della pulizia dei locali in questione.

Stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli ed unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

**Pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SETTORE PUBBLICO**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

data, 21.05.2024

dott. Mauro COLLE FONTANA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ASSENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

data, 21.05.2024

dott. Enrico PILOTTO

IL PRESIDENTE  
*Oscar MENEGHETTI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott. Enrico PILOTTO*

---

**CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 29 MAG. 2024 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 29 MAG. 2024

IL MESSO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO di ESECUTIVITA'**

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29 MAG. 2024 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art. 134 - 3^ comma - D.Lgs 267/2000) in data \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---